

Publicato il 29/01/2018

N. 00225/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02112/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2112 del 2017, proposto da:

Italia Soc. Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Barreca, Donato Grande, con
domicilio eletto presso lo studio Carmelo Barreca in Catania, via V. Giuffrida
37;

contro

Comune di Vittoria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso dall'avvocato Monica Lo Piccolo, con domicilio eletto presso lo studio
dell'avv. C. Elio Guarnaccia in Catania, viale XX Settembre 45;
Centrale Unica di Committenza Trinakria Sud non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del verbale di gara del 20.10.2017, contenente l'esclusione della ricorrente
dalla procedura di gara per l'affidamento della gestione del servizio di
parcheggio e delle aree di sosta a pagamento (zona blu) del Comune di
Vittoria per anni 5;

- degli atti connessi e presupposti, ivi compreso, ove occorra, il provvedimento di risoluzione adottato con determina del 30.08.2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vittoria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 120, co. 2 bis, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La cooperativa sociale ricorrente impugna la propria esclusione dalla gara indetta dal Comune di Vittoria per l'affidamento della gestione del servizio di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento (zona blu) per anni 5, disposta dalla Commissione di gara nella seduta del 20.10.2017, in forza di una serie di rilievi, tra cui quello per cui la ricorrente sarebbe stata oggetto di precedente risoluzione contrattuale con la stessa amministrazione e per servizio analogo.

La ricorrente sostiene la propria estraneità alla precedente risoluzione contrattuale, che avrebbe riguardato esclusivamente la cooperativa sociale Aurora, precedente gestore del servizio, in quanto, se è pur vero che era stato stipulato, in data 27.07.2015, un contratto di cessione di ramo di azienda tra la cooperativa Aurora e la Italia Soc. Coop. Sociale, affinché quest'ultima potesse subentrare nell'espletamento del servizio al posto del precedente gestore, tuttavia nei fatti tale subentro non sarebbe mai avvenuto e, dunque, nessun inadempimento sarebbe imputabile alla ricorrente.

Si è costituito in giudizio il Comune di Vittoria, che ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo in via preliminare la tardività dello stesso in quanto notificato il 10.01.2018, ben oltre la scadenza del termine decadenziale decorrente dal 20.10.2017, nonché la carenza di interesse della ricorrente, che

non avrebbe impugnato tutti i motivi a sostegno della disposta esclusione dalla gara.

All'odierna udienza camerale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il ricorso è irricevibile perché tardivamente notificato.

La notifica al Comune risulta eseguita in data 20 novembre 2017 mediante trasmissione di copia informatica a mezzo posta elettronica certificata “all’indirizzo PEC protocollogenerale@pec.comunevittoria.gov.it estratto dal Registro PP.AA.”.

Una seconda notificazione risulta effettuata a mezzo del servizio postale il 10 gennaio 2018.

Rileva il Collegio che in atto, l'elenco contenuto nel sito indicepa.gov.it (elenco IPA), utilizzato nel caso di specie, non è più un pubblico elenco al quale fare riferimento ai fini delle notificazioni e comunicazioni in modalità telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, per le quali potrà farsi riferimento esclusivamente all'elenco consultabile sul sito del Ministero della giustizia (pst.giustizia.it), accessibile attraverso strumenti di autenticazione.

Ne consegue l'erronea individuazione della PEC del Comune, che non è stata estratta dal REGINDE - considerato che il Comune di Vittoria non possiede alcun indirizzo nel “ReGIndE” gestito dal Ministero della Giustizia ai fini della notificazione per via telematica ex art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012, come risulta dalla produzione documentale del Comune di Vittoria - ma da altro elenco, con conseguente inesistenza della notifica, intendendo il Collegio dare continuità all’orientamento recentemente espresso dalla Sezione con sentenza n. 2401/2017 del 13.10.2017 che, aderendo all’indirizzo espresso sul punto dal T.A.R. Sicilia, sent. n.1842/2017, ha affermato che *“ ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una amministrazione pubblica non potrà utilizzarsi qualunque indirizzo pec, ma solo quello inserito nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre 2014”*.

Infatti, il registro IPA previsto dall'art. 16, comma 8, della L. n. 2/2009, da cui è stato estratto l'indirizzo PEC al quale è stata effettuata la notifica del presente ricorso, dapprima equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi PEC validi per le notifiche telematiche ex art. 16 ter D.L. n. 179/2012, non è stato più richiamato dopo la novella di cui all'art. 45 bis, comma 2 lettera a) numero 1), D.L. n. 90/2014, che continua a richiamare l'art. 16 L.n. 2/2009, ma limitatamente al comma 6, che riguarda il registro delle imprese (cfr. TAR Catania, sez. III, 13.12.2017 n. 2870; Idem, sez. II, 4 dicembre 2017, n. 2806; Idem, sez. III, 13 ottobre 2017, n. 2401, e da ultimo sez. III, ordinanza n. 82/2018 dell'11.01.2018).

In definitiva, va ribadito che la notifica effettuata all'amministrazione resistente ad un indirizzo PEC non contenuto negli specifici registri appositamente individuati dalla legge determina l'inammissibilità del ricorso e che non è configurabile in tal caso alcun errore scusabile (cfr. nello specifico T.A.R. Basilicata sentenza n. 607/17) tenuto conto che *“incombe sul ricorrente l'onere di verificare (sempre) se l'eventuale recapito indicato dall'Amministrazione sul proprio sito sia utile non solo per l'accettazione della corrispondenza proveniente dall'utenza, ma anche ai fini della notificazione dei ricorsi in vigore del c.d. “Processo Amministrativo Telematico”: né tale attività si appalesa di speciale difficoltà, risolvendosi la stessa nella consultazione dei registri all'uopo individuati dalle disposizioni di riferimento innanzi richiamate”*.

Si vuole cioè evidenziare che l'individuazione dell'indirizzo (fisico o virtuale) presso il quale effettuare una notifica costituisce, certamente e da sempre, attività rientrante nell'ambito dell'esercizio della professione di difensore, obbligatoria nella fattispecie (diversamente, infatti, si sarebbe potuto ritenere nel caso in cui la notifica fosse stata effettuata dalla parte personalmente nell'ambito di un processo in cui la stessa può non avvalersi della difesa tecnica).

In conclusione, nella fattispecie in esame, essendo inesistente la notificazione del ricorso effettuata via PEC il 20.11.2017, l'unica notificazione validamente

effettuata, a mezzo del servizio postale, è quella del 10.01.2018, che tuttavia - come è stato correttamente eccepito dalla difesa del Comune, che si è costituito in giudizio solo a seguito di questa seconda notifica - è tardiva rispetto al provvedimento di esclusione del 20.10.2017.

Ne consegue l'irricevibilità del ricorso per tardività della sua notificazione.

La novità della questione in rito trattata (novità confermata anche dalla prossimità alla presente decisione dei precedenti citati) giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per le ragioni esposte in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente

Maria Stella Boscarino, Consigliere

Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppa Leggio

IL PRESIDENTE
Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO